

**Gli aspetti rilevanti della pronuncia in esame sono:**

- la ritenuta legittimazione concorrente del genitore già affidatario e, comunque, convivente con la prole maggiorenne a chiedere in giudizio, *iure proprio*, l'assegno per il mantenimento dei figli maggiorenni;
- l'aver previsto la corresponsione dell'assegno di mantenimento direttamente al genitore convivente con i figli maggiorenni, senza alcuna motivazione relativa alle cause ostative al versamento del predetto assegno direttamente nelle mani dell'avente diritto.  
Sul punto, deve osservarsi che il legislatore ha previsto, come regola generale, la corresponsione dell'assegno di mantenimento direttamente nelle mani dei figli maggiorenni e, solo in via residuale e derogatoria, in favore del genitore non convivente. Ne consegue che il Giudice deve necessariamente specificare (anche nella fase presidenziale, sebbene in modo sommario) le motivazioni ritenute ostative all'applicazione della regola contenuta nell'art. 155-*quinquies*, comma 1, c.c.;
- la corresponsione di un assegno periodico, quale unico modo di mantenimento (indiretto) dei figli maggiorenni.

## TRIBUNALE DI CATANIA

---

### **IL PRESIDENTE**

Esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. \*\*\*\*/\* R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale dei coniugi L. e S., proposto dalla moglie, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale del \*\*/\*/\*\*, lette le note autorizzate;

Ritenuto che il resistente è comparso ed il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo;;

Ritenuto che è pacifico tra le parti che entrambi i figli della coppia sono maggiorenni ma non autonomi e convivono con la madre;

Ritenuto che, pertanto, la casa coniugale va assegnata alla moglie, senza che in questa sede possa ritenersi ammissibile l'istanza di divisione;

Ritenuto che il padre ha l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole non autonoma e che tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, - la moglie guadagna E. 1500,00 mensili ed il marito E. 1100,00, - e dell'assegnazione della casa coniugale va posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli un assegno mensile di E. 350,00 da versarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;

P.Q.M.

Assegna la casa coniugale alla ricorrente con i mobili e le suppellettili che la arredano;

Pone a carico del S. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli attraverso la corresponsione alla moglie di un assegno mensile di E. 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e con le modalità e decorrenza di cui in motivazione.

Catania, 5/5/2006